

**VERBALE ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
“A SMILE FOR CAMBODIA ONLUS”**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro ottobre duemilaventicinque, in Milano, piazza Pio XI n. 1, nel mio studio, alle ore undici e venticinque

24 ottobre 2025

Avanti a me avvocato **Anna Irma Farinaro**, Notaia in Milano, iscritta nel ruolo dell'omonimo distretto notarile,

si è riunita

l'assemblea straordinaria dell'associazione

“A SMILE FOR CAMBODIA ONLUS”

con sede in Mariano Comense (CO), Via Pio X n. 35, codice fiscale 03334780131, costituita con atto ricevuto dal notaio Daniele Minussi di Lecco in data 2 maggio 2011, rep. n. 144.464/26.497, registrato a Lecco il 6 maggio 2011 al n° 4501 serie 1T, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Richiesta di iscrizione dell'ente al RUNTS come ente filantropico con ottenimento della personalità giuridica e adozione di nuovo testo di statuto, in particolare, in ottemperanza del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 "Nuovo codice del terzo settore."; delibere inerenti e conseguenti.

Allo scopo di far constatare la valida costituzione dell'organo e le deliberazioni da assumere,

si costituisce

--- **FARAO Franco**, nato a Giussano (MB) il 16 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, posta in Mariano Comense (CO), via Pio X n. 35, codice fiscale FRA FNC 61D16 E063L, quale Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'ente.

Il costituito, **cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certa**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Con il consenso dei presenti, e a norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente dell'Ente, il quale,

constatato

- che è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dal vigente statuto in questo giorno luogo ed ora l'assemblea del predetto ente per discutere e deliberare sull'ordine del giorno precedentemente descritto;

- che sono presenti, oltre al costituito, in proprio o per delega gli associati:

. **PELLICCIA CRISTINA**, nata a Como (CO) il 12 novembre 1964, residente in Cantù (CO), via F. Pastonchi n. 5, codice fiscale PLL CST 64S52 C933V, in proprio;

. **VILLA ELENA**, nata a Giussano (MB) il 16 febbraio 1984, residente in Carate Brianza (MB), via Don Milani n. 4, codice fiscale VLL LNE 84B56 E063R, per delega in data 21 ottobre 2025 alla signora PELLICCIA CRISTINA;

. **CANICCIO PAOLO**, nato a Torino il 7 dicembre 1964, residente in Carimate (CO), via del Tennis n. 17, codice fiscale CNC PLA 64T07 L219A, in proprio;

. **PEREGO FANNY**, nata a Como (CO) il 16 febbraio 1967, residente in Carimate (CO), via del Tennis n. 17, codice fiscale PRG FNY 67B56

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Milano DP II

REGISTRATO

in data 24/10/2025

al n. 109092 serie 1T

Euro Esente

C933D, per delega al signor CANICCIO PAOLO;

. **HARTLEY PAMELA JANE**, nata a Sheffield (Regno Unito) il 30 novembre 1947, residente in Arosio (CO), via Solferino n. 3, codice fiscale HRT PLJ 47S70 Z114R, in proprio;

. **RIVA PIERLUIGI**, nato ad Anzano Del Parco (CO) il 25 giugno 1960, residente in Anzano Del Parco (CO), via Piave n. 24, codice fiscale RVI PLG 60H25 A319T, per delega in data 21 ottobre 2025 alla signora HARTLEY PAMELA JANE;

. **SCAPIN EGIDIA**, nata a Cittadella (PD) il 14 febbraio 1962, residente in Mariano Comense (CO), via Pio X n. 35, codice fiscale SCP GDE 62B54 C743R, in proprio;

. **BO SAEM**, nata a Svay Rieng (Cambogia) il 16 giugno 1997, residente in Cantù (CO), via V. Gioberti n. 3, codice fiscale BOX SMA 97H56 Z208H, per delega in data 22 ottobre 2025 alla signora SCAPIN EGIDIA;

. **ROCCA ANTONELLA**, nata a Giussano (MB) il 17 giugno 1962, residente in Giussano (MB), via A. De Gasperi n. 89, codice fiscale RCC NNL 62H57 E063D, in proprio;

. **FARAO ALBERTO**, nato a Giussano (MB) il 15 dicembre 1965, residente in Lambrugo (CO), via A. Volta n. 7, codice fiscale FRA LRT 65T15 E063F, per delega in data 22 ottobre 2025 alla signora ROCCA ANTONELLA;

. **CASSATA RUGGERO**, nato a Palermo (PA) il 6 luglio 1951, residente in Milano (MI), via Forze Armate n. 260/13, codice fiscale CSS RGR 51L06 G273M, in proprio;

. **BONACINA ANTONELLO**, nato a Mariano Comense (CO) il 17 marzo 1961, residente in Mariano Comense (CO), via Pio XI n. 36, codice fiscale BNC NNL 61C17 E951B, per delega in data 23 ottobre 2025 al signor CASSATA RUGGERO;

. **LO GIUDICE CRISTINA**, nata a Milano (MI) il 27 agosto 1968, residente in Vedano Al Lambro (MB), via C. Battisti n. 69, codice fiscale LGDCST68M67F205H, in proprio;

. **SOLLIMA ANTONIO**, nato a Milazzo (ME) il 29 novembre 1963, residente in Collegno (TO), Piazza S. Pertini n. 2/B, codice fiscale SLL NTN 63S29 F206P, per delega in data 23 ottobre 2025 alla signora LO GIUDICE CRISTINA;

. **DAMIANI VALERIO**, nato a Saronno (VA) il 21 marzo 1963, residente in Saronno (VA), via M. Polo n. 16, codice fiscale DMN VLR 63C21 I441X, in proprio;

. **MENCARINI GIULIANA**, nata a Fano (PU) il 9 gennaio 1967, residente in Cartoceto (PU), via S. Nicola n. 11, codice fiscale MNC GLN 67A49 D488Q, per delega in data 21 ottobre 2025 al signor DAMIANI VALERIO;

. **ELLI FERNANDA**, nata a Giussano (MB) il 3 settembre 1955, residente in Giussano (MB), via S. Francesco d'Assisi n. 11, codice fiscale LLE FNN 55P43 E063I, in proprio;

. **TURATI SILVIA**, nata a Carate Brianza (MB) il 30 aprile 1992, residente in Giussano (MB), via C. Colombo n. 25, codice fiscale TRT SLV 92D70 B729L, per delega in data 22 ottobre 2025 alla signora ELLI FERNANDA;

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e precisamente

Farao Franco, Pelliccia Cristina, Canicchio Paolo, Hartley Pamela Jane, Riva Pierluigi;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

verificata

l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

la presente assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno ai sensi del vigente statuto. Indi apre la discussione.

Prende per primo la parola il Presidente, il quale inizia la propria trattazione esponendo ai presenti le ragioni che suggeriscono di adottare un nuovo statuto dell'Ente, per adeguarlo alla nuova normativa in tema di Enti del Terzo Settore prevista dal D. Lgs. n. 117/2017, al fine di procedere all'iscrizione dell'associazione nel relativo registro unico nazionale al fine altresì di ottenere, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "CTS") il riconoscimento e quindi permettere all'associazione l'acquisto della personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Presidente, nell'illustrare il nuovo testo di statuto, già noto agli associati, ricorda che è intenzione dell'ente assumere la qualifica di "*Ente Filantropico*" ai sensi dell'art. 37 del CTS, avendo la associazione quale finalità principale quella di favorire concrete iniziative di beneficenza, nonché sostenere la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale e la realizzazione di progetti di utilità sociale e sviluppo economico, civile e culturale. In particolare, l'attività principale dell'associazione è relativa all'attività di beneficenza, diretta e indiretta, con erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), e dell'art. 37 c. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente inizia quindi l'analisi del nuovo testo di statuto, **che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"**, e spiega che le modifiche apportate riguardano in particolare:

- l'integrazione della denominazione, che dovrà contenere l'indicazione di "ente filantropico", con la precisazione, peraltro, che sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva iscrizione nel RUNTS;
- la previsione della possibilità di nomina di un Organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, ove ritenuto utile dall'Assemblea degli Associati o imposto dalla legge, in conformità a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017;
- la modifica della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che viene ridotta a tre anni;
- la previsione che in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo debba essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- il divieto di distribuzione degli utili, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nel sottoporre il nuovo testo di statuto all'approvazione dei presenti, il Presidente ricorda che, per l'approvazione delle modifiche dello statuto, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e che è

validamente costituita con la presenza di tre quarti degli associati.

Al fine di dar conto della sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione ai sensi dell'art. 22 CTS il Presidente precisa quali sono gli elementi strutturali ed essenziali del deliberante ente:

- **denominazione:** "A SMILE FOR CAMBODIA ENTE FILANTROPICO";
- **forma giuridica:** ente filantropico nella forma dell'associazione;
- **sede legale:** Mariano Comense (CO), Via Pio X n. 35;
- **data di costituzione:** 2 (due) maggio 2011 (duemilaundici);
- **oggetto dell'attività di interesse generale:** attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- **altre attività ai sensi dell'art. 6 CTS:** attribuito all'organo amministrativo la possibilità di prevederle, nei limiti dell'art. 6 CTS;
- **codice fiscale:** 03334780131;
- **patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 CTS:** come da perizia redatta dalla dottoressa Sara Auguadro nata a Como il 24 novembre 1978, residente a Colverde (CO), piazza Garibaldi n. 2, C.F. GDR SRA 78S64 C933H, iscritta al registro dei revisori legali al numero 149719 in data 3 marzo 2008, in qualità di socio amministratore di RE&VI S.r.l., capitale sociale € 47.500 i.v., Sede Legale in Como, via M. Anzi 8, REA Como n. 308674, codice fiscale e partita Iva 03331060131, iscritta con Decreto del 3 febbraio 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale, n. 11 del 10 febbraio 2012) al n. 165.255 nel Registro dei Revisori Contabili, che asseverata di giuramento con verbale ricevuto dal notaio Anna Irma Farinaro di Milano in data 24 ottobre 2025, con numero di rep. 10.939 al presente atto si allega sotto la lettera "B", in unica fascicolazione unitamente alle certificazioni bancarie attestanti la liquidità e gli investimenti;

- **generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente:**

Farao Franco, nato a Giussano (MB) il 16 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, posta in Mariano Comense (CO), via Pio X n. 35, codice fiscale FRA FNC 61D16 E063L;
con tutti i poteri, senza limitazione alcuna.

- **titolari di cariche:** membri del Consiglio Direttivo

Pelliccia Cristina, nata a Como (CO) il 12 novembre 1964, residente in Cantù (CO), via F. Pastonchi n. 5, codice fiscale PLL CST 64S52 C933V;

Canicchio Paolo, nato a Torino il 7 dicembre 1964, residente in Carimate (CO), via del Tennis n. 17, codice fiscale CNC PLA 64T07 L219A

Hartley Pamela Jane, nata a Sheffield (Regno Unito) il 30 novembre 1947, residente in Arosio (CO), via Solferino n. 3, codice fiscale HRT PLJ 47S70 Z114R

Riva Pierluigi, nato ad Anzano Del Parco (CO) il 25 giugno 1960, residente in Anzano Del Parco (CO), via Piave n. 24, codice fiscale RVI PLG 60H25 A319T;

- **indirizzo di posta elettronica certificata:** ASFC@legalmail.it;

- **contatto telefonico:** +39 3453178930

- **dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 111:** iscritto all'elenco permanente, precisando che l'iban è IT84W0538701665000042432313.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi

per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

**"L'assemblea dell'associazione "A SMILE FOR CAMBODIA ONLUS"
udita**

la proposta del presidente,

Delibera

. di adottare un nuovo statuto dell'Ente, nel testo come già allegato al presente atto sotto la lettera "A";

. di confermare, per quanto occorrer possa, quali membri del Consiglio Direttivo i signori:

Farao Franco, nato a Giussano (MB) il 16 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, posta in Mariano Comense (CO), via Pio X n. 35, codice fiscale FRA FNC 61D16 E063L;

Pelliccia Cristina, nata a Como (CO) il 12 novembre 1964, residente in Cantù (CO), via F. Pastonchi n. 5, codice fiscale PLL CST 64S52 C933V;

Canicchio Paolo, nato a Torino il 7 dicembre 1964, residente in Carimate (CO), via del Tennis n. 17, codice fiscale CNC PLA 64T07 L219A

Hartley Pamela Jane, nata a Sheffield (Regno Unito) il 30 novembre 1947, residente in Arosio (CO), via Solferino n. 3, codice fiscale HRT PLJ 47S70 Z114R

Riva Pierluigi, nato ad Anzano Del Parco (CO) il 25 giugno 1960, residente in Anzano Del Parco (CO), via Piave n. 24, codice fiscale RVI PLG 60H25 A319T;

il cui incarico si concluderà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;

. di dare mandato al legale rappresentante dell'Ente per l'attuazione di tutto quanto testé deliberato, e pertanto per richiedere l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) con riconoscimento della personalità giuridica, per compiere tutte le pratiche necessarie (registrazione atti, eventuali scambi documentali con i predetti Uffici etc.) per la registrazione del presente atto e per il suo deposito presso gli uffici del competente Registro Unico del Terzo Settore, anche facendo ricorso a specifici professionisti per tali adempimenti, per apportare allo statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dal competente ufficio del Registro Unico del Terzo Settore e necessarie all'iscrizione dell'associazione e al riconoscimento della personalità giuridica.

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea con i voti favorevoli di tutti i presenti e quindi con la maggioranza prevista dallo statuto.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore undici e cinquanta

Spese a carico dell'associazione.

Di questo atto, dattiloscritto da me, ho dato lettura, fatta eccezione per quanto allegato stante l'espressa dispensa avutane, al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e cinquantacinque.

Tre fogli scritti per dieci pagine intere e questa fin qui.

f.to Franco Farao

f.to Anna Irma Farinaro Notaio

STATUTO
A SMILE FOR CAMBODIA ENTE FILANTROPICO

art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione riconosciuta denominata "A smile for Cambodia ente filantropico" in breve anche "ASC ente filantropico", di seguito "Associazione".

La dizione Ente Filantropico è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione acquisirà la personalità giuridica e dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mariano Comense (Co) e la sua durata è fino al 31 dicembre 2100.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è un ente del terzo settore, svolge la propria attività in conformità agli artt. 37 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.

art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha lo scopo di favorire concrete iniziative di beneficenza, nonché sostenere la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone ed in particolare per i bambini, gli adolescenti e le donne; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni; l'Associazione opera nei confronti dell'Asia, prevalentemente in Cambogia, ed in Italia.

Inoltre l'Associazione ha lo scopo di realizzare iniziative che promuovano lo sviluppo integrale, umano, sociale, educativo e sanitario delle popolazioni in via di sviluppo, favorendo la loro formazione e autonomia; promuovere progetti con particolare attenzione alle persone con disabilità o in situazioni svantaggiate; sensibilizzare, con opportune iniziative, l'opinione pubblica, gruppi giovanili, Organismi di base e scuole ad una presa di coscienza e assunzione di responsabilità verso i problemi dell'umanità e in particolare i popoli in via di sviluppo.

art. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via principale attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) e dell'art. 37 c. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, l'Associazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

Franco Falco

- volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività dell'Associazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

- svolgere attività di beneficenza diretta rivolte a fornire assistenza per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- tramite attività di beneficenza diretta aiutare persone e famiglie in difficoltà o in situazione di emarginazione e degrado, fornendo beni e servizi gratuiti e/o un supporto economico;
- favorire la solidarietà tra i popoli sostenendo concretamente la cooperazione dei paesi in via di sviluppo secondo una visione comune della lotta al sottosviluppo e della solidarietà internazionale, nonché di attuare attività di collegamento, confronto, di collaborazione e di rappresentanza congiunta degli stessi;
- proporsi in modo attivo, laddove si manifestino necessità, con progetti che, oltre a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgono in particolare ad un intervento più specifico sulla scolarizzazione, istruzione, formazione della gioventù e sulla tutela della salute, operando in modo articolato e condiviso da esperti nei vari settori di intervento, anche mediante l'organizzazione di adozioni a distanza; ciò nel tentativo, ambizioso ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, nella convinzione che un investimento nell'istruzione, nell'infondere desiderio di conoscenza, nel "sapere" starà all'origine di una futura rinascita e riscatto di tante popolazioni del mondo;
- svolgere attività di beneficenza indiretta mediante il sostegno ad altri Enti, Fondazioni e/o ETS senza scopo di lucro, in Italia o all'estero, che operano prevalentemente nell'ambito della solidarietà, e per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale nel campo dell'integrazione sociale, con particolare riferimento a giovani, in età scolare, che si trovino in situazione di svantaggio e/o disagio. La beneficenza verso i citati Enti, Fondazioni e/o ETS viene concretizzata attraverso erogazioni gratuite, in denaro e/o in natura, nei confronti degli stessi, con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi dell'Associazione;
- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture assistenziali;
- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, alimentare, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita;
- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati al trattamento, alla cura, all'assistenza dei bambini anche provenienti dall'estero, in particolare di minori disagiati dal punto di vista economico e sociale;
- istituire indirettamente, servizi di formazione extra-scolastica destinati a minori, immigrati, disoccupati anche al fine di prevenire la dispersione scolastica ovvero la povertà educativa;
- promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari di integrazione sociale con particolare riferimento a giovani in età scolare che si trovino in situazione di svantaggio e/o disagio;
- finanziare stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca in collaborazione con Università ed enti

preposti;

- sostenere incontri con gli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado per promuovere la cittadinanza attiva e affiancare docenti e personale scolastico nei progetti formativi di Educazione Civica;
- collaborare con soggetti profit e soggetti non profit per progettare e organizzare attività di Responsabilità Sociale d'Impresa;
- realizzare opuscoli, fiabe e altro materiale editoriale che possano dare l'opportunità alle famiglie di educare i figli e trasmettere la cultura del dono e l'attenzione verso gli altri;
- creare contenuti per promuovere attraverso i *social network* la cultura del dono per arrivare alle persone e promuovere attività di *storytelling* e intrattenimento che possano diffondere la *mission* associativa.

art. 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al ~~presente~~ articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

art. 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

L'attività di raccolta fondi può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

art. 6 - Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore e non solo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'aspirante associato presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione; nella domanda, oltre ai necessari dati di qualificazione, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le delibere emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare, per quanto nelle sue possibilità, alla vita associativa. Unitamente alla domanda di ammissione l'associato effettua il primo versamento per la quota di iscrizione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno



Marco

Franco Zocca

carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- c) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

art. 9 - Attività di volontariato

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si può avvalere dell'opera dei volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le attività del volontario sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o da un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato

dall'Assemblea; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

art. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il/i Vicepresidente/i se nominato/i;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

art. 11 - Assemblea

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da uno dei Vicepresidenti nel caso ne siano nominati più di uno.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dagli associati che siano in regola con i versamenti delle quote annuali.

In caso di parità di voti prevale il voto Presidente.

art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua



competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accettare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accettare l'identità e la legittimazione dei votanti.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente o i Vicepresidenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi

possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i soci onorari, non eletti al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accettare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

art. 19 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

art. 20 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

art. 21 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale di euro 15.000.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni e di servizi di modico valore;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria o strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. 117/2017



- svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguitamento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile.

Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore; la raccolta di fondi e risorse in genere, dovrà essere ispirata al principio di massima trasparenza comunicando le attività di interesse generale o la categoria di persone svantaggiate per la quale è svolta; allo stesso modo l'erogazione di denaro, beni o servizi da parte dell'Associazione dovrà rivolgersi prevalentemente a favorire concrete iniziative di beneficenza, nonché sostenere la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà, sul rispetto della dignità di ogni essere umano, sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone ed in particolare per i bambini, gli adolescenti e le donne, su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni; a realizzare iniziative che promuovano lo sviluppo integrale, umano, sociale, educativo e sanitario delle popolazioni in via di sviluppo, favorendo la loro formazione e autonomia; a promuovere progetti con particolare attenzione alle persone con disabilità o in situazioni svantaggiate; a sensibilizzare, con opportune iniziative, l'opinione pubblica, gruppi giovanili, Organismi di base e scuole ad una presa di coscienza e assunzione di responsabilità verso i problemi dell'umanità e in particolare i popoli in via di sviluppo.

art. 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

.art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

art. 24 - Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

art. 25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



The image shows two handwritten signatures and a circular official stamp. The top signature is 'Franco Gatto' in cursive. Below it is another signature, partially obscured, which appears to be 'Anna Iema'. To the right of the signatures is a circular official stamp with the text 'ANTONIO ANNA IEMA' around the perimeter and 'FABRIZIO' in the center, with some smaller, illegible text or a logo inside the circle.

Allegato **B**

del Repertorio N. 10940/8043



Relazione giurata di stima
del patrimonio sociale dell'associazione

**“ASSOCIAZIONE A SMILE FOR
CAMBODIA ONLUS”**

con sede in Mariano Comense
Via Pio X, 35

Re. & Vi. Srl

INDICE

Premessa	pag. 4
Data di riferimento della stima e documenti vari utilizzati	pag. 6
Descrizione dell'associazione	pag. 7
Notizie sui libri e registri fiscali e civili	pag. 9
Metodologie dell'accertamento e criteri di valutazione	pag. 9
Situazione patrimoniale di riferimento alla data del 30.06.2025	pag. 10
Analisi delle singole poste di bilancio	pag. 12
Situazione patrimoniale di riferimento rettificata alla data del 30.06.2025	pag. 15
Scelta del metodo di valutazione	pag. 16
Sintesi finale	pag. 23

Relazione giurata di stima del patrimonio sociale dell'associazione

"A SMILE FOR CAMBODIA ONLUS"

con sede in Mariano Comense, via PIO X, 35

Perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017,

Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 21 aprile 2022

La sottoscritta Sara Auguadro, amministratore delegato di Re. & Vi. Srl, Sede Legale

Via M. Anzi, 8 22100 Como - REA Como n. 308674 - C.F. e Part. Iva 03331060131

Iscritta con Decreto del 3/02/2012 (G.U. 4^a Serie Speciale, n. 11 del 10/02/2012) al n.

165.255 nel Registro dei Revisori Contabili, incaricata dall'associazione **"A SMILE FOR**

CAMBODIA ONLUS", con sede Mariano Comense, Via Pio X, 35, Codice Fiscale

03334780131 iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Lombardia in persona del suo lega-

le rappresentante Franco Farao per redigere una relazione di stima avente per oggetto

l'attestazione del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs

117/2017 dell'associazione alla data del 30 giugno 2025. In esecuzione dell'incarico ri-

cevuto, dopo aver provveduto alla ricognizione dei beni, dei documenti contabili ed

amministrativi dell'associazione, presenta la seguente relazione di stima.



PREMESSA

la presente relazione di stima viene redatta ed asseverata ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora in avanti CTS), nel disciplinare l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha opportunamente provveduto a predeterminare normativamente, in termini meramente quantitativi, la consistenza patrimoniale minima richiesta a tal fine, così superando per gli ETS la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella valutazione dell'adeguatezza del patrimonio al raggiungimento dello scopo.

Detta predeterminazione legale (art. 22, comma 4, CTS) individua la misura minima del patrimonio richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica in euro 15.000 per le associazioni ed in euro 30.000 per le fondazioni del terzo settore.

A norma dell'art. 22 CTS, detto patrimonio minimo potrà essere costituito da "una somma liquida e disponibile" ovvero "da beni diversi dal denaro", nel qual caso il relativo valore risulterà da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione, da allegarsi all'atto costitutivo.

L'esistenza del patrimonio minimo indicato al comma 4 dell'art. 22 CTS costituisce oggetto di necessaria verifica da parte del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'ente, unitamente a quella relativa alla sussistenza delle (altre) condizioni previste dalla legge, nell'ambito del potere/dovere del pubblico ufficiale di depositare il medesimo atto presso il competente ufficio RUNTS entro i venti giorni successivi alla stipula, richiedendo l'iscrizione dell'ente (alla quale consegue la personalità giuridica).

In attuazione di specifico mandato contenuto nell'art. 53 CTS, con decreto 15 settembre 2020, n. 106 (nel prosieguo: decreto RUNTS), il Ministro del Lavoro e delle Politiche

sociali ha provveduto a disciplinare le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS e le regole per la tenuta e conservazione del registro stesso.

In particolare, con riferimento al patrimonio minimo degli ETS con personalità giuridica, l'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, prevede (comma 2) che "dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice" e che devono essere specificate "entità e composizione" dello stesso. Inoltre, quando il patrimonio sia costituito in denaro, si precisa che "la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio", il quale in tal caso provvederà al versamento della stessa al legale rappresentante dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS.

Quanto al caso in cui il patrimonio iniziale venga costituito mediante apporto di beni diversi dal denaro, il decreto RUNTS richiede (art. 16, comma 2) che "il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice", quindi mediante relazione giurata.

I successivi artt. 17 e 18 del medesimo decreto disciplinano, rispettivamente, il caso dell'iscrizione nel Registro degli enti già dotati di personalità giuridica e quello dell'ottenimento (mediante detta iscrizione) della personalità giuridica da parte di ETS che ne siano privi, o di associazioni non riconosciute prive sia della personalità giuridica che della qualifica di ETS: in ciascuna di tali fattispecie, mancando una disciplina specifica per la verifica del patrimonio minimo, "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16".

In sostanza, il decreto RUNTS appare innovativo rispetto al CTS, "arricchendo" la disciplina legale sia (i) sul piano del contenuto della relazione giurata riguardo ai beni diversi



Ag

dal denaro apportati all'ente, in merito alla quale il CTS si limita a prevedere che dalla stessa debba risultare il loro valore, mentre il decreto richiede di specificarne la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, che (ii) riguardo alla richiesta di una specifica "attestazione della sussistenza del patrimonio", che deve risultare dall'istanza o dalla documentazione ad essa allegata.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, secondo la quale compete sempre al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo la verifica della sussistenza del patrimonio minimo: "gli esiti di detta verifica risulteranno da apposita attestazione espressa del notaio".

In realtà, detta affermazione, contenuta in un documento privo di portata normativa, parrebbe andare oltre il testo dell'art. 22 CTS, il quale si limita a prescrivere che al notaio compete la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, il cui esito positivo costituisce presupposto logico per la presentazione della richiesta di iscrizione dell'ente nel RUNTS, al pari dell'esito positivo della verifica riguardante la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (in relazione alla quale ultima nessuna fonte normativa o regolamentare richiede una specifica attestazione). Considerato, peraltro, che la previsione di tale attestazione è contenuta nell'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, appare coerente concludere nel senso della sua provenienza dal notaio.

Assolutamente condivisibile, poi, è la conseguente affermazione della citata circolare ministeriale, laddove (paragrafo 1) precisa che la suddetta attestazione "potrà essere parte integrante dell'atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione", così smentendo l'idea che debba necessariamente trattarsi di uno specifico, autonomo, documento di fonte notarile; l'art. 16, comma 2, del decreto RUNTS, infatti, nel riferirsi alla documentazione allegata all'istanza di iscrizione

non può che comprendervi, innanzitutto, l'atto costitutivo, il quale ben potrà contenere l'attestazione del notaio di aver verificato positivamente la sussistenza del patrimonio minimo.

Resta, pertanto, una libera ed insindacabile scelta operativa del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo quella di attestare la sussistenza del patrimonio minimo nell'atto stesso, oppure in un separato documento allegato alla domanda di iscrizione al RUNTS.

Ciò vale, evidentemente ed a maggior ragione, anche con riferimento alle domande di iscrizione al RUNTS degli enti preesistenti, in ordine ai quali pure compete al notaio, che ha ricevuto il relativo verbale di deliberazione dell'organo competente, effettuare la verifica di sussistenza del minimo patrimoniale, attestandone l'esito positivo nel verbale medesimo o in separato documento allegato all'istanza di iscrizione.

Il quarto comma dell'art. 22 CTS, dopo aver determinato in via generale l'entità del patrimonio minimo per la costituzione di un ETS munito di personalità giuridica, prevede che il relativo apporto possa essere effettuato in denaro (mediante una "somma liquida e disponibile"), oppure con "beni diversi dal denaro".

Se l'apporto in denaro non richiede ulteriori specificazioni, in caso di patrimonio costituito mediante beni diversi "il loro valore deve risultare da una relazione giurata", da alle-gare all'atto costitutivo, "di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Il lessico dell'art. 22, comma 4, CTS è il medesimo dell'art. 2465 c.c., in relazione al conferimento di beni in natura (o di crediti) in una società a responsabilità limitata, per il che si richiede "la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Appare, quindi, evidente come l'attività richiesta al perito, cui sia affidata la redazione della relazione giurata sui beni diversi dal denaro da apportare all'ente di nuova costituzione, sia un'attività tipicamente "valutativa", analoga a quella del perito che valuta i conferimenti in natura in sede di co-

stituzione di una società di capitali. Anche in caso di apporto di beni diversi dal denaro, quindi, il notaio che riceve l'atto costitutivo potrà, dagli esiti della relazione giurata (la quale si concluderà con una valutazione complessiva di detti beni), verificare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge.

Con riguardo al caso dell'iscrizione al RUNTS di un ente già dotato di personalità giuridica (ottenuta mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma), l'art. 22, comma 1bis, CTS espressamente prevede che l'iscrizione avvenga "ai sensi delle disposizioni del presente articolo". Ciò postula anche la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura indicata dal comma 4 dello stesso articolo, trattandosi di un requisito essenziale per il conseguimento della qualifica di ETS, rispetto al quale non può considerarsi appagante il fatto che -in epoca precedente- l'adeguatezza del patrimonio allo scopo sia stata valutata in occasione del decreto di riconoscimento; tale inadeguatezza, a ben vedere, emerge indirettamente anche dalla nuova disciplina di tutela del patrimonio in relazione alle perdite oltre il terzo, introdotta dall'art. 22, comma 5, CTS, disciplina che porta ad affermare la necessità di verificare nel tempo il permanere del requisito patrimoniale minimo.

Nello stesso senso la citata Circolare ministeriale n. 9/2022, secondo la quale anche per gli enti preesistenti (già) muniti di personalità giuridica "deve ritenersi che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale".

Il caso degli enti preesistenti, peraltro, non è perfettamente sovrapponibile a quello degli enti di nuova costituzione, in quanto lì siamo di fronte ad una situazione dinamica, avendo a che fare con enti il cui patrimonio sarà caratterizzato da poste attive e passive, soggette a mutazioni potenzialmente quotidiane. Ovviamente, la situazione sarà la medesima sia per gli enti già iscritti al RUNTS che intendano conseguire la personalità

giuridica, sia per gli enti privi della qualifica di ETS, che intendano conseguire contestualmente detta qualifica e la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro.

Appare evidente, con riferimento a tali situazioni, come lo scrutinio relativo alla sussistenza del requisito patrimoniale minimo non possa fondarsi sulla mera verifica della disponibilità di una somma di denaro "liquida e disponibile" almeno pari al limite minimo normativamente determinato, non potendo ciò far escludere "a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità": occorre, invece, avere come riferimento l'intero patrimonio dell'ente, cioè il cd. "netto patrimoniale".

In relazione a ciò, si è ritenuto, in analogia con quanto prevede l'art. 42-bis c.c. (introdotto proprio dal d.lgs. n. 117/2017) riguardo alla trasformazione degli enti senza scopo di lucro, che l'attività di verifica sia "legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS".

- Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili: sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000. L'aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni, come chiarito dalla massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio Notarile di Milano e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, ovvero al 30 giugno 2025, può essere assunto, il valore del patrimonio netto dell'associazione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta dai soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché

pag. 9

nell'elenco dei revisori contabili e dei periti regolarmente iscritti alle Camere di
Commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- il valore periziatato, ai sensi e per gli effetti della Legge sopra citata, è riferito
all'intero patrimonio sociale e, pertanto, la presente perizia è volta alla determina-
zione dell'intero patrimonio dell'associazione alla data del 30 giugno 2025.

DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTI VARI UTILIZZATI

La data di riferimento per la valutazione del patrimonio netto dell'associazione "A SMILE FOR CAMBODIA Onlus" è stata fissata al 30 giugno 2025, sulla base del biliario al 30 giugno 2025.


Con riferimento ai documenti amministrativo-contabili, al sottoscritto estimatore è stata messa a disposizione, in particolare, la seguente documentazione:

- i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, completi di verbale del consiglio di amministrazione portante la relazione delle attività, relativa approvazione;
- bilancio contabile al 31/12/2022, bilancio contabile al 31/12/2023, bilancio contabile al 31/12/2024 e bilancio infrannuale al 30 giugno 2025;
- i libri sociali;
- i soci al 30 giugno 2025 sono 20 e alla data della perizia 20.
- I volontari sono pari al 30/06/2025 sono 9 e alla data della perizia 17.
- in merito alla gestione del personale non risultano dipendenti al 30 giugno 2025 e alla data della perizia;
- non vi sono cespiti ammortizzabili;
- l'ente non è iscritto in CCIAA.

DESCRIZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Brevi cenni storici

A SMILE FOR CAMBODIA ONLUS è stata costituita il 2 maggio 2011 con lo scopo di dare supporto a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale. I soci fondatori sono Franco Farao, Cristina Pelliccia e Paolo Canicchio, tuttora associati e



componenti del Consiglio Direttivo, oltre a Elisa Longoni, Franco Cavalleri e Maurizio Michelotti, attualmente non più associati.

A SMILE FOR CAMBODIA ONLUS è un'associazione attualmente ancora disciplinata dal D. Lgs. 460/97, ed ha richiesto ed ottenuto successivamente alla sua costituzione l'inserimento nell'Anagrafe delle Onlus tenuta dal MEF - Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

L'Associazione è tuttora regolata dal vigente Statuto di Onlus, come modificato e approvato dall'assemblea straordinaria in data 09.11.2011, in attesa dell'entrata in vigore dello Statuto di ETS approvato dall'assemblea straordinaria in data 24.05.2020 e depositato il 27.05.2020 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 1.

Lo scorso 08.03.2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che "la Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore".

In particolare, nella comfort letter inviata dalla DG Concorrenza della Commissione UE al Ministero, viene confermata l'applicabilità delle norme in materia di imposte sui redditi degli enti del Terzo settore (articolo 79 del dlgs 117/2017) e dell'esenzione da Ires per gli utili delle imprese sociali accantonati a riserva indivisibile (articolo 18 del dlgs 112/2017).

Ciò sta altresì a significare che gli enti che hanno mantenuto la qualifica di Onlus avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguare i propri statuti, optando per la disciplina enti del Terzo settore (ETS) o impresa sociale, e procedere all'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il forte legame dei soci fondatori con la Cambogia ha portato innanzitutto a perseguire l'obiettivo di contribuire con progetti mirati di sostegno (alimentare, sanitario, scolasti-

co) ad alleviare le difficili condizioni in cui vive la maggior parte dei bambini in Cambogia, un Paese che sta ancora cercando di uscire dalle disastrose conseguenze di un recente passato fatto di guerre, oppressione, sterminio di massa, per portare una speranza e un sorriso a questi bambini proprio come dice il nome della associazione.

Dare loro la speranza di un futuro migliore, consentire loro di emanciparsi dalla condizione di povertà diffusa, contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e alla formazione di una coscienza sociale della solidarietà, sono gli obiettivi che si propone l'ente con le proprie azioni.

La percezione di situazioni di crescente difficoltà nel tessuto sociale ha portato, all'inizio del 2016, ad attivare un progetto dedicato a famiglie italiane bisognose di supporto economico e nel periodo 2017-2019 un progetto dedicato agli istituti scolastici e di supporto al diritto allo studio.

Con riferimento a quanto previsto dallo Statuto ETS già depositato, l'Associazione successivamente all'iscrizione al RUNTS eserciterà le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art. 3 c.3 del suddetto Statuto sociale tra quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti lett. u)

Patrimonio netto, soci, volontari e dipendenti

Il Patrimonio netto alla data del 30/06/2025, data di riferimento della presente perizia, ammonta ad Euro 130.253 formatosi a seguito del fondo di dotazione iniziale e gli avanzi precedenti.

Non ci sono dipendenti. I volontari sono 9.

Finalità sociali dello statuto in vigore alla data della perizia

Nello statuto attualmente in vigore dell'associazione con la qualifica di Onlus.

pag. 13



l'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza:

L'Associazione, come già accennato, non è ancora iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, pur avendo già predisposto un nuovo Statuto in linea con le previsioni del D. Lgs. 117/2017.

L'ente svolge esclusivamente attività assimilabili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

I proventi sono di natura non commerciale, ed il regime fiscale applicabile è quello attualmente previsto per le Onlus

Sedi

La sede legale e operativa dell'associazione è Mariano Comense (Como), in Via Pio X n. 35.

L'Associazione dispone anche di un locale, affidato in affitto dal Comune di Mariano Comense, e situato a Mariano Comense presso il Centro Sportivo di Via per Cabiate e di un piccolo magazzino situato a Mariano Comense in Via Alessandro Volta n. 10.

Iscrizioni ai registri e dati fiscali

L'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus Regione Lombardia.

L'associazione non ha la personalità giuridica.

Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

CONSIGLIO DIRETTIVO

FARAO FRANCO PRESIDENTE

CRISTINA PELLICCIA

PAMELA JANE HARTLEY

PAOLO CANICCIO

PIERLUIGI RIVA

Collegio dei Revisori

Non sono stati nominati

NOTIZIE SUI LIBRI E REGISTRI FISCALI E CIVILI

La contabilità è tenuta in modo ordinato ed i registri istituiti risultano regolarmente tenuti o vidimati ove obbligatorio.

I libri sociali ed i registri fiscali, così come quelli istituiti ai fini previdenziali, risultano regolarmente tenuti o vidimati, ove obbligatorio, ed aggiornati nel rispetto delle vigenti norme di legge.

METODOLOGIE DELL'ACCERTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa preliminarmente che l'associazione oggetto di valutazione dispone di una organizzazione contabile adeguata alle sue dimensioni, dispone dei libri sociali previsti dalle vigenti norme di legge in materia civile, fiscale, del lavoro ed è gestita con supporti informatici.

L'ufficio amministrativo dell'associazione ha fornito al sottoscritto la sopra riportata situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, sulla cui base si è proceduto alla revisione delle poste in essa contenute, verificando preliminarmente il sistema contabile ed il piano dei conti, che sono stati ritenuti idonei all'analitica descrizione dei risultati sociali, sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia dal punto di vista della determinazione del risultato d'esercizio.

Va rilevato, in via preliminare, che la determinazione del valore del patrimonio della associazione si riferisce ad un ente funzionante e, pertanto, si è proceduti a determinare la valutazione dei singoli beni costituenti il patrimonio, al netto di eventuali pas-



sività anche potenziali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2025

La situazione patrimoniale fornita dalla associazione consiste nel bilancio infrannuale relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2025. Le risultanze in essa esposte vengono di seguito sinteticamente riportate:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	0
Immobilizzazioni Finanziarie	0
Rimanenze	1.661
Crediti	13.862
Attività finanziarie non immobilizzate	58.557
Disponibilità liquide	77.374
Ratei e Risconti	2.876
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	154.330
PASSIVO E NETTO	
Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	15.000

Riserve vincolate per dec.organi istituz.	0
Altre Riserve a patrimonio libero	132.588
Disavanzi portati a nuovo	0
Disavanzo di esercizio	-17.335
Totale Patrimonio Netto	130.253
Fondi per Rischi ed Oneri	0
Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
Debiti	427
Ratei e risconti	23.650
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE	154.330
RENDICONTO GESTIONALE:	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività interesse generale,	
raccolte fondi	54.168
A) Costi e Oneri da attività interesse generale, raccolte	
fondi	71.503
Disavanzo attività interesse generale	-17.335
Imposte sul reddito dell'esercizio	0
Disavanzo dell'esercizio	-17.335



ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO

Elementi patrimoniali dell'attivo

Immobilizzazioni

Per la valutazione delle immobilizzazioni, in alcuni casi, è stato confermato il residuo valore contabile, mentre in altri casi si è adottato un valore che fosse più attinente al valore di mercato e/o alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni immateriali e materiali e finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni immateriali o materiali o finanziarie

Immobilizzazioni materiali ed in corso e acconti

Non vi sono immobilizzazioni in corso.

Rimanenze

Vi sono rimanenze di prodotti finiti e merci pari a d euro 1.661; ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore.

Crediti

Vi sono crediti pari ad euro 13.862 relativo al contributo del cinque per mille 2024.

Attività finanziarie non immobilizzate

Sono comprensive del costo di acquisto in bilancio pari ad euro 58.557 e si riferiscono a BTP 01 agosto 2026. Si ritiene di confermare il valore pari ad euro 58.557 sia per la natura della voce sia per la loro quotazione alla data della perizia.

Il loro valore nominale è pari a 60.000 euro.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide:

conto corrente bancario BPER euro 32.065.

conto corrente Intesa San Paolo euro 43.958.

Cassa euro 1.352

Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore,

Ratei e risconti attivi

Sono pari a 2.876 euro e riguardano ratei attivi per euro 408, relativi per l'importo più elevato a interessi attivi, e risconti attivi per euro 2.468 relativi a costi di competenza degli anni successivi.

Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore,

Elementi patrimoniali del passivo

Fondi per rischi ed oneri

E' pari a 0.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

E' pari a 0.

Debiti verso soci

E' pari a 0.

Debiti verso banche

E' pari a 0.

Debiti verso fornitori

E' pari a 427 per debiti verso fornitori. Ai fini della perizia si ritiene di confermare il valore,

Debiti tributari

E' pari a 0.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale e altri debiti verso dipendenti

E' pari a 0.

Altri debiti

E' pari a 0.



Ratei e risconti passivi

Sono pari a 23.650 e sono risconti passivi, principalmente relativi al contributo del cinque per mille

In sintesi:

Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:

Patrimonio Netto al 30/06/2025	A	
<i>Fondo di dotazione</i>		15.000
<i>Riserve a patrimonio vincolato per dec.organi istit.</i>		0
<i>Riserve a patrimonio libero</i>		132.588
<i>Disavanzi portati a nuovo</i>		0
<i>Disavanzo esercizio</i>		-17.335
Rettifiche in sede di perizia	B	0
Patrimonio Netto Rettificato al 30/06/2025	A+B	130.253

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO RETTIFICATA

ALLA DATA DEL 30/06/2025

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	0
Immobilizzazioni Finanziarie	0
Rimanenze	1.661
Crediti	13.862

Attività finanziarie non immobilizzate	58.557
Disponibilità liquide	77.374
Ratei e Risconti	2.876
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	154.330
PASSIVO E NETTO	
Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	15.000
Riserve vincolate per dec.organi istituz.	0
Altre Riserve a patrimonio libero	132.588
Disavanzi portati a nuovo	0
Disavanzo di esercizio	-17.335
Totale Patrimonio Netto	130.253
Fondi per Rischi ed Oneri	0
Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
Debiti	427
Ratei e risconti	23.650
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE	154.330
RENDICONTO GESTIONALE:	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività interesse generale, raccol-	54.168



te fondi

A) Costi e Oneri da attività interesse generale, raccolte fondi	71.503
Disavanzo attività interesse generale	-17.335
Imposte sul reddito dell'esercizio	0

LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

La scelta di un metodo o di una pluralità di metodi dipende, oltre che dalla disponibilità di informazioni, dall'attenta considerazione delle condizioni e circostanze proprie che caratterizzano la specifica associazione nei suoi svolgimenti economici.

Riguardo poi a come applicare concretamente i criteri alla valutazione oggetto della presente relazione di stima, si può innanzitutto osservare che la prassi italiana tende a privilegiare, nella valutazione di aziende industriali, il criterio misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma del goodwill o del badwill, riservando agli altri metodi di valutazione funzioni di eventuale verifica e controllo dei valori determinati con l'adozione del predetto criterio, ma nel nostro caso siamo di fronte ad una associazione che esercita in via prevalente l'attività di beneficenza.

In linea generale le metodologie utilizzabili per la valutazione delle fondazioni del terzo settore, in merito alla verifica della consistenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del comma 4 del D.Lgs 117/2017 non si discostano da quelle applicabili per determinazione del valore economico di ogni altra impresa: come tali essi prendono a riferimento gli elementi quali/quantitativi tipici dell'operatività, dell'organizzazione, del portafoglio di attività, della struttura patrimoniale della capacità di generare flussi di reddito e finanziari della realtà oggetto di analisi. Pur essendo oggetto di interpretazione il metodo di valutazione della associazione oggetto di perizia essendo un sog-

getto senza scopo di lucro e che incarna funzioni di utilità sociale tali per cui ha manifestato la volontà da parte dei soci di voler entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sembra corretto soffermarsi anche sugli aspetti tecnici concernenti le modalità di redazione della relazione per fornire alcune considerazioni. L'art. 22, co. 4 del Codice del Terzo Settore (d.Lgs 117/2017) richiede che il patrimonio minimo debba essere rappresentato da "una somma liquida e disponibile".

L'art. 16 del d.m. del 15 settembre 2020 dispone che nel caso di enti di nuova costituzione la sussistenza del patrimonio minimo, se costituito da denaro, "...deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, co. 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; mentre per gli enti già operativi, il richiamo della valutazione del patrimonio minimo appare riconducibile alla valutazione del patrimonio inteso come valore dato dalla differenza tra i valori dell'attivo e i valori del passivo in una logica di misurazione degli stessi elementi al loro valore corrente (attività - passività propriamente dette).

In questo contesto, può essere utile riferirsi alla Massima n. 5 del 12 gennaio 2021 del Consiglio notarile di Milano per la quale "con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 30.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale della associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale ri-



sulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 Cts, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato “da beni diversi dal denaro”, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all’albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una “attività” già in essere, così come si farebbe per un’azienda operativa.

Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 30.000”.

La formulazione del testo sembra, in pratica, comportare, in termini tecnico-valutativi, la predisposizione di una relazione estimativa, articolata - utilizzando la terminologia propria della valutazione d’azienda - sui metodi patrimoniali.

Come riportato nella Fondazione Nazionale dei Commercialisti a marzo 2022 “nell’Analisi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DM 5 marzo 2020 e OIC 35 principio Contabile ETS”, tutti gli elementi, seppur nella logica fornita dal legislatore e dal testo ministeriale, devono essere misurati indipendentemente dal loro grado di liquidità e disponibilità. Occorrerà, casomai, riportare gli elementi patrimoniali al loro valore di “monetizzazione”, identificabile con il valore monetario ottenibile dalla dismissione degli elementi dell’attivo e al valore di estinzione degli elementi del passivo.

A questo punto, necessita esaminare quale sia la “basis of value” del perito estimatore. Considerato che si suppone che gli enti che sono oggetto di valutazione siano in fase operativa, sembra potersi scartare l’ipotesi della misurazione degli elementi al loro valore di liquidazione ordinaria o, tantomeno, di liquidazione forzata. La misurazione secondo una logica di liquidazione ordinaria potrebbe acquisire senso nel caso in cui la misurazione avesse, infatti, come ultima fase la cessazione dell’attività, mentre

Lo scopo della valutazione nel caso di specie è proprio quello di veder proseguire la gestione dell'ente nella sua nuova dimensione di Ets.

Gli elementi dell'attivo, quindi, dovrebbero fornire - come detto - una misura della loro monetizzazione per tramite dei valori di mercato. In molti casi, non sempre sarà possibile identificare un "valore di mercato" per gli enti in parola, considerato che taluni enti operano in condizioni non sempre rinvenibili in mercati attivi. Spetta al revisore identificare il valore a cui un soggetto terzo potrebbe rilevare lo stesso; in tal caso, anche il cosiddetto "valore negoziale equitativo", inteso come valore a cui un soggetto specifico acquisirebbe l'elemento in oggetto, può rappresentare un riferimento utile per l'identificazione della somma liquida e disponibile a cui tendere. Potrebbe risultare utile, ai fini della discussione, considerare se debba prendersi come riferimento il metodo patrimoniale semplice o il metodo patrimoniale complesso. La distinzione consiste, semplificando, nel considerare o meno gli intangibili e l'eventuale avviamento.

La data della relazione deve essere quanto più ravvicinata possibile alla data della richiesta di riconoscimento. A questo fine, la Massima n. 3 del Consiglio notarile di Milano individua nei 120 giorni antecedenti la data di delibera portante la decisione di iscriversi al Runts il termine oltre il quale non considerare adottabili i dati contabili come appropriati per esprimere il patrimonio minimo dell'ente.

In forza di ciò si è ritenuto opportuno adottare un approccio valutativo che comporta l'applicazione di una metodologia "patrimoniale". Il metodo patrimoniale presenta spiccate caratteristiche di obiettività (legata all'accertamento dei fatti e delle considerazioni storiche), di analiticità (in quanto spiega il significato del valore dell'ente in funzione dei vari elementi del patrimonio), e di generalità che lo rendono particolarmente valido qualora le finalità della valutazione siano connesse all'accertamento chiaro ed univoco di un valore conservativo che tuteli comunque gli interessi delle



parti nonché dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente. Il metodo patrimoniale può essere assunto quale unica informazione nel processo di valutazione di un ente solamente in quelle particolari fattispecie ove, per la natura tipica del settore in cui l'ente opera, è possibile attribuire in via dominante agli elementi patrimoniali la caratteristica di vettori principali nel processo di generazione del valore: per quanto precedentemente indicato dalla dottrina e dalla normativa prevista dalla Riforma del Terzo Settore si ritiene di fare ricorso al metodo patrimoniale nei processi di valutazione della associazione oggetto di perizia valutativa ai fini del riconoscimento patrimoniale minimo ai sensi dell'articolo 22 c.4 del D.Lgs 117/2017.

Il metodo di valutazione adottato e i parametri utilizzati per la sua applicazione nel caso di specie sono descritti in dettaglio nel seguito.

La scelta del metodo principale

Il metodo prescelto dallo scrivente per la determinazione del valore economico del complesso associativo, in considerazione della specificità della combinazione economica oggetto di valutazione, è il **"metodo patrimoniale semplice"**. La ragione della scelta di tale metodo rispetto agli altri sopra descritti e come già precedentemente illustrato deriva, oltre che dalle caratteristiche e dalla tipologia della associazione oggetto di stima, dal fatto che:

- a) la predetta metodologia è particolarmente adatta a tutte le situazioni in cui l'attivo patrimoniale è costituito da beni valutabili singolarmente e/o cedibili in modo separato (Guatri-Bini, "Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende", ed Egea, 2009, pag. 134 ss. E Fondazione Nazionale dei Commercialisti marzo 2022) quali gli enti associativi che risultano operativi nel settore e patrimonializzati;
- b) Il metodo prescelto è considerato nella prassi come un metodo valido per la stima di piccole e medi enti ;

c) La metodologia patrimoniale fa ampio ricorso ai criteri del costo che si fondono sull'ipotesi che un investitore razionale attribuisca ad un bene esistente un valore non superiore al suo costo di sostituzione (o di riproduzione);

d) Il procedimento in questione, infine, offre, sul piano pratico, una più diretta dimostrabilità ed analiticità della stima, che appare quindi più consona alla funzione cui è destinata la presente relazione.

Il sottoscritto perito, tenuto conto del settore di attività in cui la associazione opera, nonché delle finalità della presente perizia, ha ritenuto opportuno utilizzare il cosiddetto "**metodo patrimoniale semplice**", *metodo che si attaglia alle caratteristiche della associazione oggetto di valutazione.*

Il metodo patrimoniale semplice considera il patrimonio netto e, quindi, i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio. La valutazione della associazione con il metodo patrimoniale è meno soggettiva di quella ottenuta con altri metodi: è minore sia il numero di ipotesi da assumere, sia le competenze soggettive per la valutazione. Non si deve procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa e di conseguenza si riduce l'incertezza sul risultato del processo di valutazione e si considera il valore degli *intangibles assets* solo se iscritti in bilancio e se potenzialmente cedibili autonomamente.

Tale metodo viene solitamente usato per gli enti con forte patrimonializzazione, cioè aventi un elevato ammontare di attività immobilizzate.

La formula da applicarsi, utilizzando tale metodo, per la determinazione del valore dell'ente è la seguente:

$$V = K$$



Dove **V** è il valore dell'ente e **K** è il patrimonio Netto rettificato della associazione.

PATRIMONIALE SEMPLICE

Con riferimento all'utilizzazione del presente metodo il sottoscritto perito ricorda che

la formula da applicarsi per la determinazione del valore della associazione è la seguente:

$$V = K$$

Dove **V** è il valore della associazione e **K** è il patrimonio Netto rettificato della associazione.

Nella valutazione Vi sono presenti i valori del bilancio annuale al 30/06/2025.

Si è proceduto quindi al calcolo del Capitale Economico come segue:

Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:

Patrimonio Netto al 30/06/2025	A	130.253
Fondo di dotazione		15.000
Riserve vincolate per dec.organi istituzionali		0
Riserve a patrimonio libero		132.588
Disavanzi portati a nuovo		0
Disavanzo esercizio		-17.335
Rettifiche in sede perizia	B	0
Patrimonio Netto Rettificato al 30/06/2025	A+B	130.253

Ne consegue che la valutazione della associazione sulla scorta del metodo di control-

lo risulta essere pari ad **Euro 120.000**.

SINTESI FINALE

Il valore del patrimonio netto dell'associazione "A SMILE FOR CAMBODIA ONLUS" è stato oggetto di valutazione.

Per la valutazione della associazione cui detto patrimonio si riferisce, è stato adottato:

METODO PATRIMONIALE SEMPLICE **Euro** **120.000**

Metodo ritenuto idoneo ad interpretare le specificità dell'attività svolta dall'associazione.


Il sottoscritto ritiene, in conclusione, di determinare il valore complessivo alla data del 30 giugno 2025 attestando che il patrimonio della associazione risulta superiore al valore minimo previsto dall'art. 22 del D.Lgs 117/ 2017.

Pertanto sulla base dei documenti contabili/patrimoniali aggiornati al 30/06/2025 e forniti in sede di perizia e coerentemente con l'art. 22, co. 1, del d.lgs. 117/2017, e dell'articolo 22 co.4 del medesimo decreto legislativo si attesta la verifica della sussistenza del patrimonio minimo pari ad euro 15.000, costituente il presupposto per l'iscrizione nel Runts ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

Como, 22 ottobre 2025

Per Re. & Vi. Srl

Dott. Sara Auguadro



N. 10.939 di Repertorio



ASSEVERAZIONE CON GIURAMENTO DI PERIZIA

STRAGIUDIZIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro ottobre duemilaventicinque, in Milano, piazza Pio XI n. 1,
nel mio studio.

24 ottobre 2025

Avanti a me dottoressa **Anna Irma Farinaro**, Notaia in Milano, iscritta nel
ruolo dell'omonimo distretto notarile,

E' PRESENTE

la dr.ssa **Sara AUGUADRO**, commercialista, nata a Como il 24 novembre
1978, residente in Colverde piazza Garibaldi n. 2, codice fiscale GDR SRA
78S64 C933H, in qualità di socio amministratore di RE&VI S.r.l., capitale
sociale euro 47.500 i.v., Sede Legale in Como, via M. Anzi 8, REA Como n.
308674, codice fiscale e partita Iva 03331060131, iscritta al Registro dei
Revisori Legali dei Conti con Decreto del 3 febbraio 2012 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 4[^] Serie Speciale n. 11 del 10 febbraio 2012, al n. 165.255.

La costituita, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ha esibito la
relazione di stima che precede chiedendo di asseverarla con giuramento.

Da me ammonita ai sensi di legge la comparente ha prestato giuramento
ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni
affidatemi al solo scopo di fare conoscere la verità".

Il presente atto è esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della
Tabella, Allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Richiesto, ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia in calce alla
perizia che precede e da me letto al comparente, che lo approva.

*forse Auguasles
Amor M. Dino*



Spett.le

A SMILE FOR CAMBODIA –
ONLUS
VIA PAPA PIO X 35 - 22066
MARIANO COMENSE
COMO

Como, 24/10/2025


A richiesta del sig. Franco Farao, legale rappresentante dell'Associazione "A SMILE FOR CAMBODIA – ONLUS", c.f. 03334780131, dichiariamo che il cliente è favorevolmente riconosciuto presso la scrivente filiale.

Ad oggi il saldo del conto corrente n. 55000/1000/199897, intestato ad "A SMILE FOR CAMBODIA – ONLUS", ammonta a euro 2.102,56 mentre quello del deposito titoli 55005/3100/07142514 ammonta a euro 59.157,05.

Si specifica che nel deposito titoli è contenuto il seguente titolo: BTP 01AF26 cod. isin : IT0005454241.

Il sig. Franco Farao, è pienamente a conoscenza della richiesta e ci ha autorizzato a fornire le sopra indicate informazioni, fermo restando che quanto sopra non costituisce né impegno né garanzia da parte nostra.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
FILIALE TERZO SETTORE COMO -55005
Piazza Cavour, 15 - 22100 Como


BPB:

Milano, li 23/10/2025

Spett.li
RF NOTAI
Piazza Pio XI n.1
20123 Milano

Oggetto: Attestazione di liquidità

In riferimento all'oggetto con la presente si attesta che il conto corrente n. 42432313, in essere presso la

Filiale di Milano Via Manzoni 7 ed intestato all'associazione A Smile For Cambodia- Onlus C.F. 0000003334780131 presenta, alla data odierna, un saldo liquido creditore di euro 58.194,06.

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge senza impegno e responsabilità per la Banca.

Distinti saluti.

BPB Banca S.p.A.
Filiale di Milano Via Manzoni 7
20121 Milano

Franco Zucco

M. M.



BPER BANCA S.p.A. - Via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01159230330 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.853.333.946,57 - Codice ABI 5357,6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capo Gruppo del Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387,6 - PEC: bper@pec.gruppbper.it - bper.it - group.bper.it

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE

SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.

MILANO, 5 NOVEMBRE 2025

F.TO ANNA IRMA FARINARO NOTAIO